Richieste n. 2 copie esecut. Avv. Silvetti per Bonarelli Luca 13/3/08

S.3705/08.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Lavoro IV

n.221222/2005 alla quale è riunita la causa n.207944/2006 R.Gen.

Dispositivo n.

Il giudice designato, dr. Cristiano Valle nella causa

TRA

Astone Ugo, Bonarelli Luca, Capobianchi Sabina, Carbone Massimiliano, Cipollini Patrizio, Clemente Giulio, D'Andrea Milena, De Rossi Marzia, Di Castro Mauro, Di Marco Andrea, Divona Maena, Fallani Fabrizio, Fasciani Luca, Frontani Ornella, Grossi Maurizio, Guzzardi Giulio, Malerba Luca, Maccati Alessandro, Marini Alessandro, Massa Simone, Morali Annamaria, Nardi Marco, Panetta Micaela, Proietto Roberto, Raimondi Iginio, Ravagli Laura, Sabeni Alessandra, Tani Marco e Turri Giuseppe elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico 146, presso lo studio degli avv. R. e S. Muggia, che li rappresentano e difendono unitamente all'avv. C. Silvetti per Bonarelli Luca, giusta procura a margine del ricorso e procura speciale in atti

ricorrenti

E

Sistemi Informativi S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Silla 3, presso lo studio degli avv. C. Ferzi, V. Stanchi, R. Stanchi e A. Stanchi che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in calce alla copia notificata del ricorso convenuta

NONCHE' DI

Selfin S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Vasari 5, presso lo studio degli avv.ti R. Ciriello e L. Fabozzi che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in calce alla copia notificata del ricorso

convenuta

all'udienza del 21 febbraio 2008 ha pronunciato

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo in calce.

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione del 21 febbraio 2008 i difensori dei ricorrenti e della Sistemi Informativi S.p.a. concludevano come da verbale riportandosi ai propri atti. Nessuno compariva per la Selfin S.p.a. in amministrazione straordinaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in questa cancelleria in data 8.9.2005 e ritualmente notificato alla Sistemi Informativi S.p.a. ed alla Selfin S.p.a., Astone Ugo,

Bonarelli Luca, Capobianchi Sabina, Carbone Massimiliano, Cipollini Patrizio, Clemente Giulio, D'Andrea Milena, De Rossi Marzia, Di Castro Mauro, Di Marco Andrea, Divona Maena, Fallani Fabrizio, Fasciani Luca, Frontani Ornella, Grossi Maurizio, Guzzardi Giulio, Malerba Luca, Maccati Alessandro, Marini Alessandro, Massa Simone, Morali Annamaria, Nardi Marco, Panetta Micaela, Proietto Roberto, Raimondi Iginio, Ravagli Laura, Sabeni Alessandra, Tani Marco, Di Giacomo Maria Pia e Filotico Anna Maria esponevano che: erano tutti dipendenti della Sistemi Informativi S.p.a. presso la sede di Roma; la Sistemi Informativi S.p.a., facente parte del gruppo multinazionale IBM, operava nel settore del *software* applicativo; sin dal 25.11.2004 era stata aperta una procedura di trasferimento di azienda in favore della Selfin S.p.a., di proprietà al 100% del gruppo Metfin; con contratto stipulato in data 30.12.2004 e a firma del notaio Miserocchi di Milano la Sistemi Informativi S.p.a. cedeva un ramo d'azienda alla Selfin S.p.a., ed unitamente a questo, i loro contratti di lavoro; l'operazione di cessione di ramo d'azienda era illegittima, in quanto posta in essere in violazione della disciplina inderogabile sancita dall'art.2112, co. 5, c.c.; più specificamente, non era oggettivamente possibile individuare l'unità organizzativa ceduta da Sistemi Informativi S.p.a. a Selfin S.p.a., ed inoltre difettavano i requisiti necessari per poter affermare

l'esistenza di un'articolazione funzionalmente autonoma richiesta dal legislatore ai fini dell'operatività della disciplina di cui all'art.2112, co. 5, c.c., essendosi la Sistemi Informativi S.p.a. limitata ad accorpare una serie di beni materiali, di contratti, di rapporti giuridici e di lavoratori provenienti da unità produttive diverse, privi di un reale ed effettivo collegamento organizzativo e funzionale; mancava un luogo spaziale, una sede nella quale i lavoratori ceduti potevano continuare l'attività lavorativa; la disomogeneità delle attività svolte dai lavoratori interessati dalla cessione non consentiva di individuare quell'articolazione funzionalmente autonoma richiesta dalla norma in questione; nel negozio traslativo risultava inserita soltanto una frazione di un unitario contesto organizzativo; la parte ceduta, non disponendo di autonomia organizzativa e funzionale, non poteva operare sul mercato; il negozio di cessione non era realizzato per esigenze di ristrutturazione aziendale della Sistemi Informativi S.p.a., ma era concluso per poter disfarsi dal contesto aziendale di circa cento lavoratori, e dunque era servito, quale contratto in frode alla legge ai sensi dell'1344 c.c., ad aggirare il sistema della l. 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi; prova ne era che dopo la cessione del ramo, la Selfin S.p.a. era sottoposta in data 2.8.2005, a causa di conclamata insolvenza, alla procedura di amministrazione

straordinaria dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere; non configurando il compendio ceduto un'autonoma articolazione d'impresa ai sensi dell'art.2112 c.c., la cessione realizzata dalla Sistemi Informativi S.p.a. integrava la fattispecie negoziale di cessione del contratto di cui all'art.1406 c.c.; non avendo essi prestato il proprio consenso a detta operazione, la cessione del contratto di lavoro era da considerarsi nulla.

Tanto esposto i ricorrenti chiedevano a questo tribunale che, accertata la nullità, per il difetto dei requisiti richiesti dalla legge, della cessione del ramo d'azienda operata con contratto stipulato il 30.12.2004 tra Sistemi Informativi S.p.a. e Selfin S.p.a., fosse dichiarato nullo il loro trasferimento alle dipendenze della Selfin S.p.a. e fosse ripristinato il loro rapporto di lavoro con Sistemi Informativi S.p.a., con le mansioni corrispondenti alla specifica professionalità e livello di inquadramento posseduti all'atto della cessione, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.

Con memoria difensiva si costituiva ritualmente in causa la Sistemi Informativi S.p.a., deducendo che: il tentativo di conciliazione non era stato ritualmente esperito; nel corso del 2004 era decisa un'operazione generale di ristrutturazione aziendale comprendente la cessione al gruppo Metfin della società Selfin S.p.a. (azienda informatica di proprietà IBM), e nel medesimo

contesto la cessione a quest'ultima del ramo d'azienda costituito dalla "direzione prodotti PAL" di Sistemi Informativi S.p.a.; il ramo ceduto a Selfin S.p.a. era costituito dalla "direzione prodotti PAL", vale a dire quella parte d'impresa che svolgeva attività imprenditoriale a supporto delle pubbliche amministrazioni locali, ed era definito nel contratto come insieme dei beni, delle risorse umane, dei rapporti contrattuali, della passività, e dell'avviamento connessi alla gestione, conduzione ed esercizio della attività di rivendita di *software* e di *system integration* della cedente; il personale ceduto era costituito dai lavoratori che in Sistemi Informativi S.p.a. si occupavano dei pacchetti applicativi sviluppati dalla Selfin S.p.a. per la pubblica amministrazione, ed in particolare da tutti i lavoratori addetti allo stesso ramo aziendale; la parte di azienda ceduta, identificata come tale al momento del trasferimento, era da considerarsi dotata di autonomia operativa e funzionale, in quanto complesso organizzato di beni, materiali ed immateriali, personale qualificato e relative strutture, costituente un'organizzazione aggregata; dopo la cessione del ramo, la Selfin S.p.a. continuava a svolgere autonomamente ogni attività rientrante nel suo oggetto sociale, mentre la stessa Sistemi Informativi S.p.a. procedeva a dismettere ogni attività inerente i pacchetti Selfin S.p.a.; l'operazione realizzata costituiva quindi

un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art.2112, co. 5, c.c., così come modificato dall'art.32 del d. lgs. n. 276/03; non sussisteva alcun intento fraudolento, elusivo di disposizioni imperative di legge, sottostante all'operazione di cessione, in quanto la stessa era giustificata dalla necessità di procedere alla unificazione nella Selfin S.p.a. delle specifiche competenze e delle risorse relative ai pacchetti applicativi sviluppati dalla stessa Selfin S.p.a.; la Selfin S.p.a. era una società sana, dotata di notevole ed importante *know-how* del settore informatico, a nulla rilevando al riguardo lo stato di difficoltà non previsto e non prevedibile in cui era successivamente venuta a trovarsi; essendosi alcuni ricorrenti dimessisi volontariamente da Selfin S.p.a., sussisteva carenza di interesse e di legittimazione a far valere la nullità del negozio di trasferimento; mancava la prova di qualsivoglia danno sofferto dal lavoratore.

Tanto esposto la Sistemi Informativi S.p.a. concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria difensiva si costituiva ritualmente in causa la Selfin S.p.a. deducendo che: il tribunale di Roma non era competente a conoscere del trasferimento del ramo di azienda, per essere competente il tribunale dove era stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria; i ricorrenti erano privi dell'interesse ad agire, e quindi della legittimazione a far valere la

nullità del negozio di cessione; la IBM Italia S.p.a. decideva, nell'ambito di una complessiva ristrutturazione, la specializzazione della Sistemi Informativi S.p.a. verso alcuni settori del mercato e il rafforzamento della Selfin S.p.a. nei settori già di sua specifica competenza attraverso la cessione di un ramo d'azienda; l'oggetto di tale negozio traslativo era individuato e determinato in tutti i suoi elementi; il ramo ceduto alla Selfin S.p.a. era costituito dall'intera direzione dei prodotti PAL, comprendendo i programmi, i contratti, i servizi complementari, i diritti di proprietà intellettuale, le licenze d'uso, gli asset, i dipendenti la cui attività lavorativa era legata alla direzione PAL; era lecito cedere il ramo d'azienda con tutti quei dipendenti che vi svolgevano attività funzionali e connesse all'organizzazione ceduta; lo stesso ramo d'azienda era da considerarsi quale attività imprenditoriale autonoma e esistente al momento della cessione; in ogni caso non era più necessaria la preesistenza dell'autonomia all'atto della cessione, potendo essere ceduta come azienda anche un'entità non autonoma, stante la modifica del co. 5 art.2112 c.c., operata dal d. lgs. n.276/03, secondo cui è sufficiente che, al momento del trasferimento, cedente e cessionario identifichino come autonoma l'articolazione aziendale ceduta; il contratto di cessione del ramo d'azienda era valido, e non in frode alla legge, in quanto la Selfin

S.p.a. aveva un andamento economico positivo ed equivalente a quello della Sistemi Informativi S.p.a., non potendo il suo successivo stato d'insolvenza essere previsto, ma dipendendo unicamente dalle vicende economiche del gruppo Metfin di cui era entrata a far parte.

Tanto dedotto Selfin S.p.a. concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

La causa era sospesa per irritualità del tentativo di conciliazione.

Ritualmente riassunta da tutti gli originari ricorrenti, ad eccezione di Di Giacomo Maria Pia e Filotico Anna Maria, ad essa era riunita la causa iscritta al n. 207944/2006, promossa da Turri Giuseppe nei confronti delle stesse società convenute ed avente identico oggetto.

La causa era istruita documentalmente.

All'udienza del 21.2.2008, depositate note autorizzate, la causa era discussa sulle conclusioni sopra richiamate e del dispositivo in calce era data lettura al pubblico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di carenza di interesse ad agire per intervenute dimissioni dalla Selfin S.p.a., formulata con riguardo ai ricorrenti da entrambe le società convenute parti del contratto di cessione di ramo d'azienda (Sistemi Informativi S.p.a. e Selfin S.p.a.) è destituita di fondamento, in quanto, a prescindere da riflessi nella

loro sfera patrimoniale individuale con riferimento alle retribuzioni maturate a loro favore dalla data del contratto di cessione fino alla data delle dimissioni, il singolo lavoratore, e quindi nella specie i ricorrenti, ha uno specifico e puntuale interesse a che il datore di lavoro non lo elimini dalla propria organizzazione aziendale al di fuori delle procedure previste a tal fine dall'ordinamento e segnatamente quelle di cui alla l. n.223/1991, in tema di licenziamenti individuali.

L'interesse dei ricorrenti ad agire per far dichiarare la nullità del negozio di cessione discende anche dal fatto che dall'accoglimento delle proprie istanze deriva la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Sistemi Informativi S.p.a.

Infine, non si può desumere una rinuncia alla reintegrazione presso la società cedente o un'accettazione degli effetti della cessione di ramo d'azienda solo per la risoluzione del rapporto con la società cessionaria, non essendo la decisione di recedere dal rapporto di lavoro con la Selfin S.p.a. incompatibile con la volontà di iniziare e proseguire una causa nei confronti della cedente per sostenere la perdurante esistenza di un rapporto con quest'ultima.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

In ragione della conclusione del contratto di cessione di ramo d'azienda da Sistemi Informativi S.p.a. a Selfin S.p.a. - impugnato in questa sede - in data 30.12.2004,

alla fattispecie dedotta in causa è applicabile l'art.2112 c.c. come innovato dall'art.32 del d.lgs. n. 276/2003.

Secondo giurisprudenza di questo ufficio (trib. Roma, sez. IV lavoro, giud. Orrù sentenza del 3.11.2005 in causa RG. 225791/2004), pienamente condivisa da questo giudice in quanto fondata su attenta disamina della normativa sia di carattere nazionale che comunitario e delle stesse fonti giurisprudenziali di entrambi gli ambiti "ostano ad una interpretazione della norma contenuta nell'art.2112, co. 1, c.c. nel senso che sarebbe consentita la sua applicazione al trasferimento di qualsiasi articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, anche se non preesistente e soprattutto priva del requisito della conservazione della sua identità economica, identificata come tale solo al momento della sua cessione, sia ragioni di ordine squisitamente letterale sia ragioni di ordine sistematico.

Innanzitutto deve essere rilevato che, in ossequio alla ratio della norma fondata esclusivamente sulla garanzia di tutela del mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, l'operazione di individuazione dell'oggetto del trasferimento in termini di entità economica preesistente e idonea a mantenere con il trasferimento la propria identità, necessaria al fine dell'applicazione dell'art.2112 c.c. al trasferimento

dell'azienda complessiva, a maggior ragione deve ritenersi necessaria nel caso di trasferimento del ramo d'azienda che altro non è se non una parte dell'azienda. La possibilità concessa al cedente e al cessionario di "identificare" l'articolazione funzionalmente autonoma dell'attività economica organizzata al momento del suo trasferimento ed in esclusiva funzione di esso, non può consentire, pertanto, la "creazione" di un ramo d'azienda mediante unificazione di elementi non riconducibili alla nozione di parte di azienda priva di una preesistente autonomia organizzativa ed economica. Il termine "identificare" utilizzato dal legislatore significa letteralmente accertare l'identità, riconoscere una realtà già esistente non certo costituire un'entità nuova. Il significato del termine "identificazione" contenuto nell'art.2112 c.c. deve perciò essere interpretato con riferimento al trasferimento di parte dell'azienda - nonostante l'eliminazione dell'inciso "..preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.." congiuntamente ed inscindibilmente alla previsione contenuta nella prima parte della norma relativa al trasferimento dell'intera azienda. Siffatta interpretazione del dato testuale, ai fini dell'identificazione concreta dell'oggetto del trasferimento trova giustificazione e conferma anche in ragioni di ordine sistematico.

La nozione di ramo di azienda, originariamente ricostruita sul dato normativo contenuto nell'art.2573 c.c. che disciplina il trasferimento di una parte dell'azienda come presupposto per il trasferimento del diritto di uso del marchio registrato è stata successivamente elaborata dalla giurisprudenza in termini di possibilità di trasferire singole unità produttive, da considerare come "aziende" ai sensi e per gli effetti dell'art.2112 c.c. Il legislatore nazionale ha più volte modificato l'art.2112 c.c. in fase di recepimento della normativa comunitaria (direttiva CE 187/77, direttiva CE 50/98 ed ora senza sostanziali innovazioni direttiva CE 23/2001) introducendo con il d.lgs. 18/01 la nozione di ramo d'azienda. Nel nostro ordinamento, in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario su quello nazionale, sussiste un preciso obbligo per il giudice di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e della *ratio* della disciplina comunitaria tenendo conto anche dei risultati cui è pervenuta la giurisprudenza comunitaria nell'opera di armonizzazione della legislazione statale dei diversi paesi membri dell'Unione Europea. Pertanto - anche in considerazione del valore "normativo" delle pronunce interpretative della Corte comunitaria - deve ritenersi che la nozione di ramo d'azienda elaborata nell'ambito delle pronunce della Corte di Giustizia sia vincolante anche per il giudice nazionale. L'elaborazione giurisprudenziale della Corte

C.VR

di Giustizia ha preso le mosse dalla direttiva 187/77 che comprendeva nel suo ambito anche i trasferimenti di "parti di stabilimenti". Analizzando le decisioni della corte europea che hanno riguardato cessioni parziali di azienda, riferite a casi di c.d. esternalizzazione nei quali erano ravvisabili la dismissione da parte dell'impresa di una certa attività, spesso ausiliaria, e la prosecuzione della stessa attività da parte di altro soggetto, si evince una interpretazione teleologica del dato normativo, in linea con la Direttiva 77/187 e con il suo art.1, co. 1, che mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di una "entità economica". La Corte europea ha ritenuto l'applicabilità della disciplina comunitaria esclusivamente alle cessioni, anche configuranti ipotesi concretamente diverse, sul presupposto imprescindibile dell'esistenza di un trasferimento di un'entità economica oggettiva che mantenga con il trasferimento la sua identità economica. Secondo la Corte il criterio determinante per accertare l'esistenza di un trasferimento ai sensi dell'art.1, n.1 direttiva 187/77 consiste nel fatto che un nuovo imprenditore prosegua o riprenda la gestione dell'entità in questione conservandone l'identità. Nel caso di processi produttivi ove l'elemento del personale è prevalente l'entità economica trasferita può conservare la sua identità anche solo con il trasferimento del personale senza necessità di trasferimento di beni

C.V.

materiali (cfr. sent. 12 novembre 1992, causa n. 209/1991, Wastson Rask c. Christensen; sent. 11 marzo 1997, causa C-13/95, Suzen, sent. 10 dicembre 1998, cause riunite n. C-127/1996, C-229/1996 e C-74/1997, Vidal; sent. 10 dicembre 1998, cause riunite n. C-173/1996 e C-247/1996, Hidalgo). Nel caso invece di realtà produttive ove, viceversa, è prevalente l'elemento dell'organizzazione materiale dei mezzi di produzione, l'entità trasferita conserva la sua identità anche in mancanza del trasferimento di tutto il personale che il cedente destinava all'esecuzione della stessa attività (sent. 20 novembre 2003, causa C 340/01 Carlito c. Sodexho). In sostanza la Corte di Giustizia ha sempre privilegiato il dato oggettivo dell'identità della parte di impresa ceduta la cui consistenza deve essere identificata con riferimento specifico al tipo di impresa o stabilimento valutando complessivamente nella concreta vicenda circolatoria tutti gli elementi rilevanti allo scopo. La recente Direttiva 98/50 ha raccolto espressamente i risultati interpretativi già consolidati nella giurisprudenza della Corte e ha testualmente precisato che l'entità economica è da intendere come "insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria che deve conservare con il trasferimento di parti di imprese o di stabilimenti, la propria identità" (cfr. in proposito i "considerando" che precedono l'articolato, a

C.rg

loro volta rievocati nelle premesse dell'ultima direttiva "redazionale" del 12 marzo 2001, n. 2001/23: in particolare, al n. 7). La conservazione della identità economica costituisce quindi l'elemento imprescindibile nell'interpretazione della Corte di Giustizia per l'applicazione della direttiva comunitaria 187/77 ai trasferimenti di articolazioni o parti dell'impresa (in tal senso da ultimo sent. 26 maggio 2005 in causa 478/03). Sulla base di queste considerazioni non può legittimamente sostenersi una nozione allargata di ramo di azienda tale da legittimare, attraverso il trasferimento, tutte le operazioni di "esternalizzazione" di servizi. Di certo ha invece il conforto della disciplina comunitaria una nozione più restrittiva di ramo di azienda, che, per essere tale, deve avere una sua autonomia funzionale, nel senso che deve presentarsi come una articolazione funzionalmente autonoma di una entità organizzata e preesistente. Il ramo di azienda, nella sua entità oggettiva deve perciò preesistere alla vicenda traslativa, nel senso che già prima esso deve essere identificabile e idoneo a funzionare autonomamente e deve mantenere con il trasferimento la propria identità. In tal senso, come detto, si era unanimemente espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. in particolare. Cass. 14 dicembre 1998, n. 12554, cit., Cass. 4 dicembre 2002, n. 17207 Cass. 206/04).

I risultati interpretativi raggiunti devono essere tuttora confermati anche in esito alla modifica dell'art.2112 c.c. ad opera dell'art. 32 d.lgs. 276/03 sulla base della necessità di un'interpretazione adeguatrice della normativa nazionale alle direttive comunitarie e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Alla luce delle considerazioni finora svolte non può ritenersi che l'autonomia funzionale del ramo trasferito possa essere valutata con esclusivo riferimento al momento della sua cessione attraverso l'individuazione che di essa ne hanno fatto il cedente ed il cessionario. Come già ritenuto da Cass. 206/04 non è perciò sufficiente ai fini dell'applicabilità dell'art.2112 c.c. l'astratta idoneità del nucleo di beni o rapporti ceduti ad essere organizzati per l'esercizio di un'attività essendo necessario che tale idoneità fosse preesistente e sia mantenuta con la cessione. Diversamente opinando, sarebbe la sola volontà dell'imprenditore ad unificare un complesso di beni (di per sé privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario), al solo fine di renderlo oggetto di un contratto di cessione di ramo di azienda, disponendo così unilateralmente in ordine alla disciplina sulla sorte dei rapporti di lavoro che invece l'art. 2112 c.c. ricollega necessariamente alla presenza di elementi oggettivi. Ne resta dunque, confermato il generale principio giurisprudenziale

dell'assimilazione tra azienda e parte di azienda, differenziate solo, come ovvio, sotto il profilo quantitativo sicché resta escluso che un ramo di azienda possa essere costituito solo al momento del trasferimento ed in esclusiva funzione di esso, con un'operazione strumentale indirizzata all'espulsione, per questa via indiretta, di lavoratori eccedenti, trasferiti ad un cessionario che, strettamente legato all'impresa cedente da un contratto di appalto, sarebbe posto in condizione di modificare liberamente le preesistenti condizioni di lavoro (contratti collettivi, condizioni di stabilità del posto di lavoro, ecc). L'interpretazione restrittiva della norma pertanto oltre ad essere conforme ai principi del diritto comunitario è altresì l'unica possibile al fine di evitare abusi del sistema di riduzione del personale in esubero oltre i limiti posti dall'ordinamento positivo con la disciplina della mobilità e dei licenziamenti collettivi. L'interpretazione contraria della norma di cui all'art.2112 c.c. legittimerebbe, per le ragioni suddette il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea in merito all'applicabilità della direttiva 77/187 alle ipotesi di circolazione di parti dell'impresa senza conservazione della loro identità economica oggettiva."

Nel caso di specie non ritiene questo giudice che l'entità dei beni e del personale trasferiti dalla Sistemi Informativi S.p.a. alla Selfin S.p.a. con il

contratto del 30.12.2004 abbia caratteristiche proprie di un ramo di azienda come sopra enucleabili dalla normativa di riferimento. Dagli allegati al contratto di cessione di ramo d'azienda, in una con i nominativi dei 78 lavoratori facenti parte del gruppo dei ceduti (tra i quali vi sono gli odierni ricorrenti), si rileva che sono stati oggetto di cessione, quanto ai beni materiali ed alle attrezzature, solamente più personal computer portatili, alcuni monitor, c.p.u., tastiere, stampanti, modem e masterizzatori. Si rileva, inoltre, che il numero dei monitor ceduti non corrisponde a quello delle tastiere, dei modem o delle stampanti, il numero dei personal computer è inferiore a quello dei lavoratori, mancano i normali accessori di ufficio (telefoni, fax, fotocopiatrici etc.), nonché gli arredi (sedie, scrivanie, librerie etc.), senza considerare l'assenza di una reale nuova sede aziendale.

I beni tramite i quali la Selfin S.p.a. avrebbe dovuto esercitare l'attività imprenditoriale ceduta sono scarni e di ridotto valore. La loro modesta consistenza è inidonea a suffragare l'autonomia imprenditoriale del ramo ceduto se solo si mediti sulla circostanza di come avrebbe potuto consentire l'operatività aziendale in tre sedi sparse in Italia (Roma, Verona, Milano).

Risulta, quindi, del tutto carente l'entità minima dei beni che consentirebbe di poter far ritenere integrato un ramo d'azienda, e segnatamente la "direzione prodotti

PAL", in precedenza deputato alla gestione di tutti i contratti che prevedevano la vendita e/o i servizi legati ai prodotti Selfin.

A ragionare altrimenti si legittimerebbe ogni forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza ad un ramo d'azienda oggettivamente autonomo (in tal senso Cass. n. 15105/02).

Per di più, nel ramo oggetto di trasferimento sono state agglomerate frazioni eterogenee dell'attività aziendale, non autosufficienti e non coordinate tra loro.

Quanto al personale, Sistemi Informativi S.p.a. e Selfin S.p.a. non hanno in alcun modo chiarito, sebbene ne fossero onerate, per quale ragione siano stati ceduti solo 57 lavoratori, a fronte degli 86 che nell'organigramma di Sistemi Informativi S.p.a. erano addetti alla "direzione prodotti PAL", senza considerare che dei 78 lavoratori ceduti 21 non erano dipendenti di detta direzione, come ammesso dalla stessa Sistemi Informativi S.p.a. (pag. 5 della sua memoria difensiva).

Inoltre, l'argomentazione della Sistemi Informativi S.p.a., secondo cui il ramo trasferito era costituito dal totale dei lavoratori che si occupavano dei pacchetti informativi sviluppati per la pubblica amministrazione, e che quindi erano dotati delle necessarie competenze

professionali - argomentazione che ribadisce il contenuto dell'art.4 del contratto di cessione ove tra i beni trasferiti è incluso "il *know-how* acquisito dai dipendenti" - è rimasta una mera affermazione di principio non definita con idonee allegazioni utili per descrivere la professionalità dei ricorrenti considerata nella cessione del ramo d'azienda.

E' opportuno rammentare come la Corte di Cassazione (in armonia con la Corte di Giustizia europea, sentenza 11 marzo 1997, causa C-13/95, *Suzen*) abbia ammesso che possa configurarsi un trasferimento di ramo d'azienda anche nel caso di "passaggio presso la cessionaria di soli dipendenti" purché "stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare *know-how*" (così Cass. n. 206/04; nonché Cass. n. 15443/04; n. 6292/06).

Posto, quindi, come in alcuni casi, in alcuni settori o aree produttive in cui le strutture assumono scarsa se non alcuna rilevanza (organizzazioni c.d. *labour intensive*), si possa anche ritenere ammissibile la configurazione di una fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. pure nel caso di trasferimento di un'entità costituita da soli dipendenti, senza beni materiali o con ridotti strumenti per l'esercizio dell'impresa (come si è riscontrato nel caso di specie), bisogna però porre in rilievo come la stessa Corte, nelle medesime pronunce, abbia precisato che, anche in siffatte ipotesi,

"requisito indefettibile della fattispecie legale tipica delineata dal diritto comunitario e dall'art. 2112 c.c. resta comunque l'elemento dell'organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili", al punto che, piuttosto che parlare di trasferimento di azienda, sembrerebbe più corretto parlare di trasferimento di impresa (o ramo di impresa), rilevando come essenziale il dato dinamico e funzionale (Cass. n. 19842/03). L'articolazione, dunque, per avere autonomia funzionale, deve presentarsi come una sorta di piccola azienda, in grado di funzionare in modo autonomo, essendo quantitativa più che qualitativa la distinzione tra l'azienda ed il suo ramo (Cass. n. 15105/02).

Le società resistenti avrebbero dovuto provare l'esistenza di un'organizzazione che includesse i lavoratori, tanto da poterli considerare un'entità economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi, qualificabile, quindi, come un ramo d'azienda. Ma sul punto non risulta fornita alcuna utile allegazione probatoria, avendo le società convenute omesso di descrivere in che modo i lavoratori ceduti potevano reputarsi come parte di un sistema organizzato, e non avendo descritto quale poteva essere il loro particolare *know-how*, la loro professionalità e i loro legami organizzativi.

Ciò posto, il ramo ceduto risulta consistere essenzialmente in un elevato numero di dipendenti, (raggruppati in settori non omogenei, privi di una particolare organizzazione, di un peculiare *know-how* o professionalità, e operanti alcuni nella direzione prodotti PAL, altri addetti a diverse direzioni), ma non è munito di sufficienti beni strumentali per consentire allo stesso un'effettiva autonomia imprenditoriale.

L'operazione negoziale si rivela, quindi, illegittima per il difetto dell'autonomia funzionale del ramo come identificato dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Le finalità garantistiche da fenomeni di aggiramento della normativa sui licenziamenti collettivi e sull'esternalizzazione (cd outsourcing), al quale risulta tuttora ispirato il disposto dell'art.2112 c.c., risultano vanificate.

Non avendo i ricorrenti prestato il consenso alla cessione del proprio contratto di lavoro, come richiesto dall'art.1406 c.c, deve, quindi, affermarsi la nullità del contratto di cessione, avuto riguardo a tutti i ricorrenti, stipulato in data 30.12.2004 tra Sistemi Informativi S.p.a. e Selfin S.p.a., con conseguente ripristino del rapporto di lavoro dei ricorrenti con Sistemi Informativi S.p.a. dalla data del negozio di cessione d'azienda, nella precedente sede, con le precedenti mansioni, inquadramento e trattamento

economico, detratto quanto percepito alle dipendenze di Selfin S.p.a.

Le spese di lite seguono la soccombenza e in applicazione dell'art.97, co. 1 secondo periodo, c.p.c. vanno poste solidalmente a carico delle convenute e, liquidate come da dispositivo, vanno distratte in favore dei difensori antistatarii, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art.93, co. 1, c.p.c.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:

dichiara la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda in data 30.12.2004 tra Sistemi Informativi S.p.a. ed Selfin S.p.a. e per l'effetto dichiara la prosecuzione dei rapporti di lavoro trasferiti con Sistemi Informativi S.p.a.;

condanna Sistemi Informativi S.p.a. a ripristinare il rapporto di lavoro di Astone Ugo, Bonarelli Luca, Capobianchi Sabina, Carbone Massimiliano, Cipollini Patrizio, Clemente Giulio, D'Andrea Milena, De Rossi Marzia, Di Castro Mauro, Di Marco Andrea, Divona Maena, Fallani Fabrizio, Fasciani Luca, Frontani Ornella, Grossi Maurizio, Guzzardi Giulio, Malerba Luca, Maccati Alessandro, Marini Alessandro, Massa Simone, Morali Annamaria, Nardi Marco, Panetta Micaela, Proietto Roberto, Raimondi Iginio, Ravagli Laura, Sabeni

Alessandra, Tani Marco e Turri Giuseppe nella precedente sede, con la qualifica, le mansioni ed il trattamento precedentemente corrisposto, detratto quanto percepito alle dipendenze di Selfin S.p.a.;

condanna le società convenute in solido a rifondere ai difensori dei ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.858.000, di cui euro 1.570,00 per onorari ed euro 907,00 per diritti, rimborso forfetario incluso, oltre CA ed IVA come per legge;

sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Roma li 21 febbraio 2008.

Il giudice

Cristiano Valle

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Carmelina SILVESTRO

Depositato in Cancelleria
Roma, li 3 - MAR. 2008
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Carmelina Silvestro